**Rapporto di minoranza**

**7496 R2** 6 novembre 2018 istituzioni

**della Commissione della legislazione**

**sul messaggio 30 gennaio 2018 concernente la modifica della Legge sulla polizia del 12 dicembre 1989 (LPol) riguardante la custodia di polizia, la consegna dei minorenni, le indagini di polizia preventive e le segnalazioni ai fini della sorveglianza discreta**

**1. INTRODUZIONE**

Il Consiglio di Stato, con il messaggio in esame, sottopone al Gran Consiglio un progetto di modifica della legge sulla polizia (LPol). Esso comprende nuovi strumenti repressivi e d’inchiesta che permetterebbero alla polizia cantonale di prevenire e impedire crimini e delitti. Sono norme cantonali a complemento del diritto federale (Codice di diritto processuale penale svizzero, CPP), che regola le procedure penali.

Si tratta dei seguenti nuovi articoli della LPol:

* art. 7c - Custodia di polizia (nuovo)
* art. 7d - Trattenuta e consegna di minorenni (nuovo)
* art. 9d - Fonti confidenziali (nuovo)
* art. 9e - Osservazione preventiva (nuovo)
* art. 9f - Indagine in incognito preventiva (nuovo)
* art. 9g - Inchiesta mascherata preventiva (nuovo)
* art. 9h - Costituzione di identità fittizie (nuovo)
* art. 9i - Segnalazioni ai fini della sorveglianza discreta (nuovo)

Per le modifiche dell’art. 7 non sono invocate particolari motivazioni, se non che l’occasione sia «propizia» (messaggio citato, pag. 1) per provvedere all’adozione della base legale per queste nuove misure di polizia.

Per le modifiche dell’art. 9 si richiama la decisione del parlamento federale del   
14 dicembre 2012 di modificare il CPP, per la nuova giurisprudenza del Tribunale federale in materia di inchieste mascherate. Sono state infatti introdotte due nuove definizioni (Art. 285a Inchiesta mascherata; e Art. 298a Indagine in incognito), limitati rispettivamente ai casi di fare luce su reati particolarmente gravi e su crimini e delitti. Resterebbe così ai Cantoni di adottare modifiche della legge cantonale sulla polizia per poter svolgere inchieste mascherate preventive.

In particolare si richiamano le direttive emanate dalla Conferenza delle Direttrici e dei Direttori dei Dipartimenti cantonali di giustizia e polizia (non citate per esteso e purtroppo introvabili), che sottolineano il fatto «che la regolamentazione delle inchieste preventive deve avvenire nel diritto di polizia, con particolare attenzione all’inchiesta mascherata preventiva che è ammissibile unicamente al momento in cui il sospetto che possa venir commesso un delitto o un crimine è concreto» (ibid. pag. 6).

**2. CONSIDERAZIONI GENERALI**

Tutte le nuove competenze attribuite alla polizia sembrano avere come caratteristica comune quella di voler creare uno spazio di azione poliziesca estraneo al potere giudiziario, in particolare alla procura pubblica, alle garanzie procedurali del CCP e ai diritti fondamentali riconosciuti dalla Costituzione federale e dalla CEDU.

A questo scopo ci si rifà a situazioni in cui «il sospetto che possa venir commesso un delitto o un crimine è concreto» (ibid. pag. 6), ma non abbastanza per poter dare inizio a un’azione penale. Considerando che il CP già punisce il tentativo (art. 22) e gli atti preparatori (art. 260bis), è chiara la difficoltà di distinguere il momento in cui l’attività di polizia per un «sospetto concreto» già sta invadendo il campo riservato al CPP.

Il fatto che alcuni Cantoni (ma non tutti) abbiano cercato di allargare le loro leggi di polizia, con alterna fortuna di fronte al Tribunale federale, conferma che fantomatiche direttive di un organo senza legittimazione politica come la Conferenza delle Direttrici e dei Direttori dei Dipartimenti cantonali di giustizia e polizia, non sono sicuramente sufficienti e che queste nuove competenze di polizia sarebbero meglio realizzate con un concordato che garantisca un’applicazione coerente e la salvaguardia dei diritti personali fondamentali in tutta la Confederazione.

**2.1 Art. 7c - Custodia di polizia**

Si tratta di una privazione della libertà, prevista senza il sospetto di reati penali, che crea confusione tra le diverse misure di privazione della libertà.

Le condizioni costitutive della proporzionalità non sono sufficientemente chiarite. È chiaro che la misura pare particolarmente intrusiva nella protezione dei diritti individuali della persona in questione e pesa molto nella bilancia degli interessi in gioco. Dal messaggio sembra ovvio che le condizioni presenti nell’articolo, cioè la gravità, l’imminenza e il tempo limitato della custodia, risolvano il problema della proporzionalità. Si ritiene, al contrario, che le condizioni costitutive della proporzionalità (art. 36 Cost.) dovrebbero essere esplicitate nel testo legale, affinché sia chiaro alla polizia che la custodia debba essere ordinata solo dopo aver intrapreso una misura meno incisiva nel rispetto della libertà personale e sempre tenendo conto delle circostanze del caso.

La custodia secondo il cpv. 1 lett. c) non è necessaria, visto che si tratta di una semplice facilitazione d’esecuzione di una decisione penale o amministrativa già prevista, senza le garanzie previste nel CPP.

L’informazione sui propri diritti e sul motivo della custodia è regolata in maniera poco chiara; in particolare non sono adempiute le condizioni di informazione immediata e comprensibile, necessarie secondo il CPP, l’art. 31 Cost., e la CEDU. Le condizioni riguardo alle possibili circostanze che renderebbero impossibile l’informazione di una persona di fiducia sono troppo poco definite. Ancora più grave risulta essere la negazione del diritto ad essere rappresentati. Infatti oltre al fatto che nessun accenno è fatto sull’informazione sui propri diritti, nessun riferimento è fatto alla possibilità di essere rappresentati in giustizia. Questa negazione non viene giustificata in alcun modo, neppure nel messaggio.

Al cpv. 4 è previsto un ricorso al Tribunale cantonale amministrativo. La prima domanda che sorge spontanea è: con quali termini di ricorso? Quale legge di procedura si applica? Vista la confusione, ci sembra essenziale che termini di ricorso e procedura siano esplicitati nel testo legale.

L’ultimo capoverso solleva delle perplessità poiché richiede che i costi vengano generalmente addossati alla persona posta in custodia. Trattandosi presumibilmente di minori o di persone in difficoltà, ciò è problematico. Non risultano inoltre chiare le circostanze per cui verrebbe applicata un’esenzione dei costi.

C’è poca chiarezza inoltre riguardo all’attuazione. Il messaggio sembra lasciare grande libertà alla polizia: «Essa [la custodia, NdR] può avvenire a dipendenza delle circostanze fattuali concrete sia in luoghi chiusi, come ad esempio in una cella, in locali di polizia, nell’abitacolo di un veicolo o in locali di strutture sanitarie come pure all’aperto. La persona può essere trattenuta ammanettata, se necessario» (ibid. pag. 1). Quando è prevista un’assistenza medica?

L’attuale art. 7 già prevede il fermo e l’arresto provvisorio, come evidentemente il CPP (art. 215 *Fermo di polizia* e art. 217 *Arresto provvisorio*). L’art. 7c non ha come scopo il perseguimento penale. La custodia di polizia non potrà quindi essere applicata nel caso di sospetti di reati penali. Ci si chiede dunque quali sono i casi in cui questo articolo potrebbe essere applicato. Nel comunicato stampa del 19 febbraio 2018 è stato sollevato l’esempio di un individuo aggressivo e in preda all’alcol o sostanze psicoattive. Secondo quanto sollevato poco prima, questo individuo non deve però essere sospettato di nessun reato, altrimenti bisognerebbe applicare il CPP e le relative garanzie giuridiche. La sua aggressività non deve quindi costituire reato penale e il suo eventuale abuso di sostanze non deve costituire un’infrazione alla legge sugli stupefacenti. I casi quindi si riducono drasticamente e la difficoltà a distinguerli risulta evidente.

Le difficoltà di questo nuovo articolo sussistono anche nella necessaria distinzione da altre misure di privazione della libertà, meglio definite e dove la persona può beneficiare completamente di garanzie giuridiche. La custodia di polizia proposta si confonde infatti con l’arresto provvisorio (art. 217 CPP), il fermo preventivo di polizia in caso di manifestazioni sportive e non (art. 10b e 10d dell’attuale LPol) e il ricovero coattivo previsto nella LASP (art. 19 e seguenti).

**2.2 Art. 7d - Trattenuta e consegna di minorenni**

Non si tiene conto del proposito educativo garantito dall’articolo 2 DPMin nell’ambito del diritto penale minorile.

Il messaggio cita gli artt. 296 e segg. del Codice civile sull’autorità parentale, ignorando però che l’art. 301 cpv. 2 recita: «i genitori consentono al figlio, corrispondentemente alla sua maturità, di organizzare liberamente la sua vita».

I «luoghi non adatti ai minorenni», aspetto citato nel messaggio (ibid. pag. 5), non sono specificati, lasciando così alla polizia uno spazio troppo ampio per decidere quali luoghi possano frequentare i minorenni e quali no. Il Codice civile svizzero (CCS) recita, all’art. 19c: «Le persone capaci di discernimento che non hanno l’esercizio dei diritti civili esercitano in piena autonomia i diritti strettamente personali». Inoltre ai termini dell’art. 323 CCS i minorenni hanno «l’amministrazione e il godimento di ciò che guadagnano col proprio lavoro e di quanto gli anticipano i genitori sulla sua sostanza per l’esercizio del mestiere o della professione». Sostanzialmente quindi il diritto federale prevede che un minorenne può spendere i propri soldi come gli pare, ma il Canton Ticino non gli permette di frequentare i posti che gli interessano poiché potrebbero essere un pericolo per la sua «integrità psichica e sessuale».

La norma tratta questi giovani come delinquenti; non considera le cause del disagio giovanile, e non prevede la necessaria collaborazione con i servizi sociali e le strutture sociosanitarie.

**2.3 Artt. 9d–9i Indagini preventive e sorveglianza**

L’art. **9d Fonti confidenziali** è superfluo. Come riportato nel messaggio, «questa norma rimanda all’art. 8 della legge sulla protezione dei dati personali elaborati dalla polizia cantonale e dalle polizie comunali (LPDPpol) secondo il quale si afferma positivamente il diritto di chi si rivolge alla polizia in buona fede di veder trattate confidenzialmente le informazioni fornite, quando un importante motivo lo giustifichi» (ibid. pag. 8). Il CPP già prevede che il procuratore, sentito il giudice dei provvedimenti coercitivi, garantisca l’anonimato delle persone da proteggere (art. 150 CPP), con le conseguenze procedurali che ne derivano. Vista la presenza del diritto federale che non permetterà tutta una serie di attività, in sostanza con il nuovo art. 9d verrà tutelato chi aiuta a schedare i cittadini, anche quando questi non hanno fatto niente di illecito.

L’art. **9e Osservazione preventiva** non chiarisce i possibili ambiti di applicazione della misura. Il messaggio non porta chiarezza, poiché elenca unicamente, ed in maniera non esaustiva, gli ambiti in cui “la polizia cantonale non è più abilitata a procedere” (ibid. pag. 7). Sia la legge che il messaggio sono silenti riguardo alle condizioni d’avvio dell’osservazione preventiva. Infine, il né il messaggio né la legge forniscono sufficienti elementi concreti di valutazione sia del concetto «indizi concreti». A nostro avviso inoltre, dal momento che si parla di indizi concreti, non ci si trova più nel campo della prevenzione, bensì in quello della repressione (azione penale). Poco chiaro è infine anche l’elemento della plausibilità di commissione di un crimine o delitto. La norma porta con sé grande incertezza, a causa dell’uso di termini generali ed astratti e dell’assenza di condizioni formali e materiali chiare. Vista l’ingente ingerenza nei diritti delle cittadine e dei cittadini, essa pone dunque grandi problemi con il principio di legalità.

In tutti i casi in cui sussiste il grave sospetto o indizi concreti che sia stato commesso un crimine o un delitto siamo nel campo delle Misure di sorveglianza segrete (CPP, Capitolo 8). Tutta una serie di articoli che, oltre a fornire le garanzie necessarie, chiariscono anche come procedere con i reperti casuali o i risultati non utilizzati.

L’art. **9f Indagine in incognito preventiva** pone come condizione la presenza di «sospetti» che stia per essere commesso un crimine o un delitto. Non chiari sono anche i criteri di «gravità» e «particolarità»: in base a quali criteri la polizia definisce un reato più «particolare» di altri? La gravità di un reato è soggettiva. L’indagine in incognito pone inoltre grandi problemi dal punto di vista della legalità delle prove raccolte che rischiano di essere annullate e quindi inutilizzabili.

L’art. **9g Inchiesta mascherata preventiva** insiste con l’idea che si possa «agire prima» e impedire che vengano commessi dei reati. Nel concreto però, ci si limita a riformulare i requisiti stabiliti dal CPP. Questo approccio è troppo vago e non affronta, dal profilo procedurale-temporale, la messa in atto concreta delle nuove misure previste, indipendentemente da quanto esse siano invasive. Il tutto risulta ancora più paradossale se si considera che l’inchiesta mascherata preventiva può essere messa in atto se vi sono «indizi concreti». Ma dal profilo logico se vi sono indizi concreti, allora la fase della prevenzione è già superata. Come distinguere tra un indizio concreto che un determinato reato potrebbe essere stato commesso e la situazione in cui sussiste un vero e proprio indizio di reato (tentato o allo stadio degli atti preparatori, che obbliga l’autorità competente ad aprire un procedimento penale ai sensi del CPP)? Il messaggio governativo non elabora questo concetto degli «indizi concreti» per rendere applicabile il progetto di legge proposto e per definire quando ci si trovi in una fase pre-preliminare alla procedura preliminare prevista dal CPP. Era invece chiarissimo il messaggio del Consiglio federale del 2005 concernente l’unificazione del diritto processuale penale a livello federale: nel momento in cui inizia l’attività investigativa, il procedimento sottostà alle disposizioni del CPP (Messaggio 05.092, pag. 1161).

L’avvio di un’inchiesta mascherata preventiva è sottoposta all’approvazione del giudice dei provvedimenti coercitivi. Questi può però agire unicamente nell’ambito delle inchieste fondate sul CPP. In realtà la prima persona di riferimento dovrebbe essere il Procuratore pubblico, istituzione più idonea per verificare se sono dati i requisiti per l’apertura dell’istruzione. Ovvero proprio la figura che questa riforma di Legge cerca di mettere da parte.

L’art. **9h Costituzione di identità fittizie** secondo il messaggio si applica sia per le inchieste mascherate preventive, ai sensi della modifica della LPol, sia all’inchiesta mascherata, ai sensi del CPP, «in quanto il lavoro di preparazione e l’allestimento di un’identità fittizia è il medesimo» (ibid. pag. 14). Di nuovo ci troviamo nella situazione per cui si confondono i due piani dell’azione di polizia e di quella penale e per cui norme chiare e dettagliate del CPP (artt. 288 e segg.) vengono sostituite da una norma succinta, in parziale contraddizione con il CPP (ruolo del giudice dei provvedimenti coercitivi) e con competenze esagerate alla polizia (per l’allestimento «anticipato» di identità fittizie).

L’art. **9i Segnalazioni ai fini della sorveglianza discreta** dovrebbe attuare quanto previsto dall’Ordinanza sulla parte nazionale del Sistema d’informazione di Schengen   
(N-SIS) e sull’ufficio SIRENE (Ordinanza N-SIS) di cui cita però solo gli artt. 33 e 34, mentre la stessa chiarisce ampiamente le competenze dei vari enti federali, cantonali ed esteri. In realtà il citato art. 33 recita: «La segnalazione di persone ai fini di una sorveglianza discreta o di un controllo mirato è consentita soltanto se il diritto federale o cantonale lo prevede per il perseguimento penale, per prevenire minacce alla sicurezza pubblica o per salvaguardare la sicurezza interna o esterna della Svizzera». Si tratta dunque di una tematica penale che non deve trovare posto nella LPol.

**3. OSSERVAZIONI ALLA PROPOSTA DI MODIFICA**

Sono qui riassunte le osservazioni in fase di consultazione di chi si è espresso criticamente su alcuni aspetti della proposta di modifica della LPol, tralasciando quelle di chi si è espresso per l’adozione della modifica di legge senza particolari osservazioni.

**3.1 Osservazioni della Corte di appello e di revisione penale (CARP), del Tribunale penale cantonale (TPC), del Giudice dei provvedimenti coercitivi (GPC) e del Ministero pubblico (MP)**

È molto critica la presa di posizione congiunta di quattro istituzioni del potere giudiziario. Viene ribadito che «se la normativa cantonale proposta si vuole complementare a quella federale, quest’ultima è esclusiva, nel senso che, quando sono dati i presupposti per l’apertura dell’istruzione penale sulla base del CPP (art. 309 CPP), non può più esservi spazio alcuno per messa in atto o la continuazione di indagini sulla base della LPol». La netta cesura tra le fasi amministrativa (di polizia) e penale «è, tuttavia, di difficile realizzazione pratica nella misura in cui il diritto penale federale trova esclusiva applicazione, non soltanto quando il reato è già consumato, ma anche quando esso è allo stadio del tentativo (art. 22 CP) oppure, ancora a quello - precedente il tentativo - degli atti preparatori per i reati indicati all’art 260bis CP e all’art. 19 cpv. 1 lett. g) LStup». E poi: «Se, dunque, alla luce della giurisprudenza federale (peraltro, citata nel messaggio), non emergono elementi ostativi all’emanazione di disposizioni di diritto cantonale che regolino le indagini di polizia preventive (considerate di natura non penale ma amministrativa), problemi seri si porranno, invece, a livello di utilizzabilità delle informazioni e prove raccolte prima dell’apertura del procedimento penale, in tutti quei casi in cui gli elementi in essere avrebbero imposto l’apertura formale di un procedimento penale ai sensi del CPP. E, visto come ciò sia il caso già per tutti i crimini e i delitti, quando il reato è ancora allo stadio del tentativo e, per quelli di cui agli art 260bis CP e 19 cpv. 1 lett. g) LStup, ancora prima di questo stadio (l’atto preparatorio è dato quando ancora il tentativo non è realizzato), risulta arduo comprendere la portata pratica delle norme proposte e, soprattutto, la necessità della loro adozione». La custodia di polizia desta forti perplessità «poiché tale agire potrebbe già configurare un indizio di reato e, quindi, comportare l’obbligo di procedere con un fermo di polizia e/o arresto provvisorio nel rispetto degli art. 215 e 216 CPP e dei rispettivi termini temporali, di breve durata (al massimo 3 ore) il primo, rispettivamente di 24 ore il secondo». In conclusione si costata che «l’applicazione pratica di queste norme da parte della polizia cantonale richiederà l’adozione di un regolamento e/o ordine di servizio preciso e dettagliato che ne definisca i casi d’applicazione e la procedura da seguire. Andrà in particolare definito se, quando e da chi il Ministero pubblico sarà informato…».

**3.2 Osservazioni del PG John Noseda**

L’allora PG, nel suo breve testo, fa notare come molte norme della modifica proposta siano in realtà già regolate in modo esclusivo da norme federali: l’accompagnamento coattivo e le fonti confidenziali; mentre per le osservazioni, le indagini in incognito e le inchieste mascherate, ciò vale nella misura in cui si è in presenza di atti preparatori secondo gli art. 19 LStup e 260bis CP.

**3.3 Osservazioni dell’incaricato cantonale della protezione dei dati Giordano Costa**

L’incaricato cantonale esamina con cura i vari articoli dal punto di vista della proteico dei dati e della salvaguardia dei diritti fondamentali garantiti dall’art. 36 Cost. «In attuazione di tale norma e seguendo in particolare il modello di regolamentazione all’intenzione dei Cantoni proposto dalla Conferenza delle Direttrici e dei Direttori dei Dipartimenti cantonali di giustizia e polizia (CDDGP) del 7 aprile 2011, la LPol deve quindi in particolare definire esaustivamente gli obbiettivi dei singoli tipi di indagine preventiva e le condizioni materiali e formali del loro ordinamento, l’obbligo di coinvolgimento del Ministero pubblico in caso di costatazione di reati gravi (art. 307 cpv. 1 CPP) e l’autorizzazione del Ministero pubblico per il prosieguo delle indagini preventive di polizia oltre un mese. Infine, e più in generale, per quanto riguarda il messaggio, esso deve fornire gli elementi necessari alla corretta ed esaustiva comprensione del testo legale e ribadire in particolare la facoltà dell’Incaricato cantonale della protezione dei dati (ICPD) di vigilare sulle elaborazioni di dati effettuate nell’ambito delle indagini preventive di polizia (art. 27 LPDPpol)".

Fa inoltre notare, oltre alle criticità qui espresse più sopra, che «il richiamo al diritto di altri Cantoni - messo in risalto dal messaggio - dovrebbe, semmai, costituire unicamente un argomento a sostegno della decisione del Legislatore di introdurre la misura anche in Ticino». Sottolinea inoltre problemi delle fonti confidenziali con la LPDPpol. Per l’osservazione preventiva chiede che «si espliciti chiaramente il dovere d’informazione della polizia, rispettivamente il diritto della persona interessata di essere informata a posteriori sulla misura e di accedere alle registrazioni, fotografie o altro che la riguardano (diritto di accesso, rispettivamente - in procedura - diritto di essere sentito e di accesso agli atti). L’esplicito richiamo di questa facoltà di controllo della persona interessata e delle rispettive conseguenze giuridiche, perlomeno nel messaggio, può avere un effetto deterrente contro possibili decisioni arbitrarie o abusive di avvio di indagini preventive. Idealmente, l’informazione della persona interessata andrebbe prevista direttamente nella legge, in sostituzione del semplice richiamo all’art. 283 CPP».

Per quanto riguarda l’indagine mascherata preventiva, fa notare che essa «secondo il rapporto CDDGP del 7 aprile 2011, non è consigliata ai Cantoni. Anche la Legge federale sui compiti di polizia della Confederazione non prevede l’indagine mascherata preventiva. Il messaggio della presente revisione non fornisce elementi che permettono di capire e giustificare la volontà di discostarsi dalle proposte della CDDGP.

**3.4 Osservazioni del Magistrato dei minorenni Reto Medici**

Il magistrato chiede di correggere la norma sui minorenni e che si precisi che «viene prestata attenzione particolare alla protezione e educazione del minore».

**3.5 Osservazioni del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati del Cantone Ticino**

Il Consiglio dell’OATI è stato sentito in Commissione e ha poi preparato un testo riassuntivo della sua posizione che qui è ripreso e riassunto.

Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati «avversa il progetto di modifica della Lpol, oggetto del messaggio governativo n. 7496, visto che la stragrande maggioranza delle nuove disposizioni, così come proposte, sono ritenute suscettibili di poter generare, in sede di applicazione pratica, tutta una serie di problematiche tra le quali, potenzialmente, figura anche quella che gli accertamenti e le indagini svolte sotto l’egida delle nuove disposizioni, possano poi risultare inutilizzabili nell’ambito di un procedimento penale, cosa evidentemente indesiderata».

Inoltre il CdO OATI «è rimasto oltremodo sorpreso dalla presentazione di una proposta di revisione della LPol che prevede l’introduzione di misure e strumenti estremamente incisivi dei quali si fatica ad intravvedere l’effettiva esigenza, questione sulla quale il messaggio stesso risulta essere praticamente silente».

Sulla proposta del fermo di polizia, dopo aver citato le criticità qui già notate, e aver lamentato l’incongruenza degli esempi citati nel messaggio conclude dicendo: «Alla luce delle considerazioni che precedono, chi scrive ritiene che l’introduzione della custodia di polizia non costituisca un’effettiva esigenza da soddisfare e, in ogni caso, che le basi legali, così come proposte, non essendo state formulate in maniera sufficientemente precisa, potrebbero essere fonte di molteplici problemi e costi».

Sul tema delle attività investigative preliminari di polizia, dopo aver ribadito come «il nuovo codice di procedura penale parte sostanzialmente dal presupposto per cui l’avvio dell’attività investigativa da parte della polizia dovrebbe essenzialmente avere effetti analoghi all’apertura dell’istruzione da parte del ministero pubblico», ricorda che «atti istruttori esperiti violando le disposizioni del CPP non rischiano solo di risultare nulli, ma pure di viziare irrimediabilmente anche le emergenze istruttorie e tutti gli atti susseguenti». E conclude come segue: Pertanto ogni qual volta le attività di polizia hanno quale causa o implicano il sospetto di reato contro una persona *le norme del CPP devono imperativamente essere immediatamente applicate* e non vi è alcuno spazio per immaginare che l’attività di polizia possa essere governata da regole diverse. Purtroppo, le nuove disposizioni sono state proposte senza tenere sufficientemente conto di questo aspetto». E quindi, il CdO OATI «ritiene di non poter aderire alle proposte contenute nel messaggio governativo n. 7496 del 30 gennaio 2018 relativo alle proposte di modifica della Legge sulla polizia del 12 dicembre 1989 (LPol). Così come formulate le nuove disposizioni proposte sono ritenute essere suscettibili di ingenerare gravi problemi in sede di applicazione, sia con riferimento all’istituto della custodia di polizia, che a quello dei vari strumenti previsti per le indagini preventive di polizia».

**3.6 Osservazioni del PG Andrea Pagani davanti alla Commissione**

Nella sua audizione in Commissione il PG Pagani, pur non mettendo in dubbio la legalità delle norme proposte, già adottate da molti Cantoni e in parte approvate dal Tribunale federale, esprime un certo scetticismo su alcuni aspetti pratici. Come la custodia di polizia per la durata di 24 ore, che rischia di generare confusione con l’arresto provvisorio (CPP) nel caso in cui fosse già stato commesso un reato (o anche un tentativo di reato). Per le indagini preventive, teme che quando si presenteranno le fattispecie concrete sarà difficile distinguere fra prevenzione del reato e indizio di reato ai sensi dell’art. 309 CPP, dove si parla di «sufficienti indizi di reato». Per ovviare a questi tipi di rischi propone un regolamento di applicazione il più possibile chiaro e semplice che permetta di capire in che momento la polizia deve coinvolgere il magistrato, al fine di evitare che la comunicazione non sia tempestiva e che di conseguenza le prove raccolte non siano utilizzabili. Sottolinea l’importanza della collaborazione fra polizia e Magistratura; piuttosto che il giudice dei provvedimenti coercitivi dovrebbe essere il Procuratore pubblico ad avere questo contatto diretto e costante.

**4. CONCLUSIONE**

Il desiderio di allargare le competenze della polizia a fasi precedenti una vera azione penale, è in parte comprensibile per una legittima aspirazione di permettere alla polizia la sua attività di prevenzione generale dei delitti. In una società libera, in uno stato di diritto, come la Confederazione svizzera, non è però accettabile l’introduzione di una cultura del sospetto e della sorveglianza indiscriminata, degne di regime polizieschi.

Che in molti Paesi, in nome di presunte «guerra alla droga» o «guerra al terrorismo» si sia pronti a rinunciare alle proprie libertà fondamentali, non è un motivo valido perché la Svizzera si adegui a quelle perniciose tendenze e rinunci alla sua tradizione liberale.

La prevenzione di crimini e delitti e in generala di comportamenti asociali è realizzata in modo più completo, più efficace e più degno delle nostre tradizioni garantendo un tessuto sociale vivo e solidale, pronto a rilevare sintomi di disagio e sofferenza sociale prima che diventino pericolosi. L’alternativa di un’espansione senza limiti della sorveglianza di polizia, accompagnata, magari in un futuro vicino, da un uso generalizzato di algoritmi di profilazione sociale e politica, come allo studio in Cina, non può essere accettata.

Un ringraziamento particolare va al Comitato di Berna, composto di giovani giuriste e giuristi residenti oltralpe, per l’aiuto nell’analisi delle varie problematiche giuridiche sollevate dalla riforma della LPol in esame.

Il contrasto anche solo parziale con le competenze regolate in modo esaustivo dal CPP e la restrizione di diritti fondamentali della persona invitano alla massima prudenza e portano la minoranza della Commissione della legislazione a chiedere a questo Gran Consiglio di non entrare in materia su questa progetto di modifica della LPol, così come esso è qui formulato.

Per la minoranza della Commissione della legislazione:

Carlo Lepori, relatore

Corti - Delcò Petralli (con riserva)